

Art.34 – Nucleo di Valutazione

1. In virtù di quanto disposto dagli articoli 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e della non diretta applicabilità agli enti locali dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009, è istituito il Nucleo di Valutazione. Il nucleo di valutazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dell'ente.
2. Il Nucleo di valutazione è organo monocratico, in considerazione delle ridotte dimensioni e complessità del Comune di Scurzolengo
Il nucleo è composto da un esperto esterno all'Amministrazione, coadiuvato nelle sue funzioni dal Segretario e dagli Uffici del Comune.
3. La nomina del componente esterno del nucleo di valutazione è effettuata dal Sindaco con proprio decreto, sulla base del titolo di studio e dell'esperienza professionale, rilevabile dal curriculum vitae presentato dai candidati, nel campo del management pubblico e della misurazione e valutazione della performance del personale delle amministrazioni pubbliche. Non si applica l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 in materia di incarichi esterni così come espressamente previsto dal comma 6-*quater* del medesimo articolo.
Non possono essere nominati componenti del nucleo di valutazione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile ed i revisori dei conti del Comune. Non possono altresì essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
4. Il componente del nucleo di valutazione dura in carica tre anni, rinnovabili con espresso provvedimento del Sindaco. Il componente del nucleo di valutazione decade per cause naturali e per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità sopraindicate .
Il medesimo componente è revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia.
5. Il nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti:
 - a. - Effettua e propone all'Amministrazione comunale la valutazione annuale delle posizioni organizzative (Responsabili d'area) accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione.
 - b. - Collabora con l'Amministrazione comunale e con i Responsabili d'area per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente
 - c. - Verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza
 - d. - Svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regolamentari
6. Il nucleo di valutazione, nell'esercizio e per le finalità del controllo, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente e per iscritto, informazioni alle strutture dell'ente

7. La valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato è svolta dal Sindaco, che valuta il conseguimento degli obiettivi assegnati, tenendo conto del complesso degli incarichi conferiti.

8. Il Nucleo di Valutazione, con il supporto degli uffici comunali, redige verbali per gli incontri che vengono effettuati. Gli incontri potranno essere svolti anche a distanza, con strumenti quali mail, videochiamate, o altre modalità interattive.

9. Al componente unico del nucleo di valutazione compete una indennità annua determinata con apposito atto del Sindaco.